

DECRETO DIRIGENZIALE 18 FEBBRAIO 1999

Criteri per l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni a mezzo dei quali i soggetti indicati nel citato art. 3, comma 3, trasmettono le dichiarazioni stesse;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 17 settembre 1998 con il quale sono stati individuati alcuni soggetti a mezzo dei quali le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori trasmettono le dichiarazioni;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione di altri soggetti a mezzo dei quali trasmettono le dichiarazioni gli altri incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

Ritenuta la necessità di sostituire il menzionato decreto 17 settembre 1998 al fine di uniformare le previsioni ivi contenute con quelle introdotte con il presente decreto e di individuare ulteriori soggetti a mezzo dei quali le associazioni operano.

Decreta

Art. 1

1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse, a condizione che l'abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:

- a. le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
- b. le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Art. 2

1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse,:
 - a. le società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a) , b), e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni;
 - b. i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a) , b), e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni;
 - c. le associazioni di cui all'articolo 36 del codice civile costituite fra associazioni sindacali di categoria tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 , comma 1, lettere a) , b), e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32 , comma 1, dello stesso decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art.3

1. Le società partecipate esclusivamente dai Consigli nazionali, dagli Ordini e Collegi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dei rispettivi associati possono essere abilitate a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali

l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale delle predette società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Art.4

1. Il decreto dirigenziale 17 settembre 1998 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.